COMUNE DI SCIGLIANO
(PROVINCIA DI COSENZA)

ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 10/7/2016

Oggetto: Approvazione bilancio di previsione finanziario 2016 (D. Lgs. N° 118/2011).

Adunanza ordinaria – seduta pubblica – prima convocazione.

L'anno duemilasedici addì dieci del mese di luglio alle ore 9,20 – convocato dal Sindaco – si è riunito, nella sala comunale dell'ex scuola elementare della Frazione Diano, il Consiglio Comunale con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.
All'inizio della trattazione di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

		Presente	Assente
1) PANE Raffaele	SINDACO	X	
2) MALETTA Daniele	CONSIGLIERE	X	
3) MACCARRONE Piero	"	X	
4) PINGITORE Giovanni	"	X	
5) ARCURI Giovanna Maria Grazia	"	X	
6) GAROFALO Claudia	"	X	
7) ESPOSITO Tommaso	"	X	
8) GRANDE Raffaele	"	X	
9) GRANDE Silvano	"		X
10) PICCOLO Ottorino	"		X
11) MASTROIANNI Andrea	"		X
==========	==========	**8**	**3**

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale **Dr. PIRRI Ferdinando** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. **PANE Raffaele,** nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione bilancio di previsione finanziario 2016 (D. Lgs. N° 118/2011).

- **Il Sindaco** riferisce ai convenuti che è stato redatto un buon bilancio per l'anno 2016, visti i tagli finanziari da parte del Ministero, in particolare fa presente che le opere pubbliche, ivi presenti, sono tutte rivolte per il bene sociale e della collettività. Prosegue motivando il ritardo nell'approvare il bilancio 2016, dando lettura del seguente testo: "Nel bilancio 2016 è stata applicata, per la prima volta, la normativa sul pareggio di bilancio e quindi la quadratura è stata effettuata in relazione agli stanziamenti (impegni e accertamenti) e non più con competenza mista, come per il patto di stabilità, e quindi in termini di incassi e pagamenti per le spese in conto capitale. Per la prima volta l'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stato applicato al 55% mentre in precedenza era al 36%. I documenti contabili in questione sono caratterizzati dalle numerose novità dovute alla progressiva entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata. Il passaggio alla nuova contabilità ha prodotto inevitabili ritardi nel processo deliberativo, nel corso del quale i diversi soggetti, dai revisori ai responsabili finanziari, sono stati posti nelle condizioni di non poter ricevere chiarimenti e svolgere le rispettive funzioni con la necessaria consapevolezza. L'approvazione del documento contabile è un atto eminentemente politico, che ha richiesto un ampio dibattito democratico e che ogni intervento esterno ha avuto delicate implicazioni in termini di autonomia politico-amministrativa locale. La coincidenza della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio 2016, con quella prevista dalla Legge per il rendiconto dell'anno 2015, ha creato un ingorgo dal quale è stato difficile districarsi. Per dì più ciò è accaduto nel primo anno di adozione obbligatoria, per molti Enti, dei nuovi schemi del "bilancio armonizzato". Va infatti ricordato che il 2016 rappresenta per la maggior parte degli Enti l'anno di piena operatività degli schemi di bilancio previsti dal D. Lgs. 118/2011 e non solo ai fini conoscitivi come avvenuto nell'anno 2015, con la necessità di allegare tutti i numerosi documenti previsti sia dal Testo Unico degli Enti Locali, che dal citato Decreto, senza peraltro, in molti casi, potersi avvalere dell'ausilio di software aggiornati. Alle consuete difficoltà di chiusura dei bilanci, sovente tutt'altro che agevolate dalla recente pubblicazione dei dati del fondo di solidarietà comunale ed in particolare delle somme compensative del minor gettito IMU e TASI, tenuto conto della sensazione avvertita anche da altri Sindaci circa la loro insufficienza a fronteggiare la perdita di risorse, si sono abbinate quest'anno a difficoltà tecniche, collegate alla predisposizione dei nuovi modelli. La già di per se complessa operazione di piena comprensione da parte degli operatori del settore del nuovo impianto della contabilità degli Enti Locali, è stata resa ancora più onerosa dall'enorme quantità di informazioni richieste dai modelli allegati al bilancio, tra i quali spicca la nuova nota integrativa, dove devono essere presenti almeno nove elementi obbligatori richiesti dalla legge. Per di più lo schema di bilancio è stato, altresì, accompagnato dalla nota di aggiornamento del D.U.P., alla cui predisposizione hanno dovuto contribuire in maniera rilevante gli Uffici Finanziari e gli atri Uffici all'interno degli Enti. Anche l'operazione di chiusura dei rendiconti è stata quest'anno piuttosto complessa. Si tratta infatti, per molti Enti, del primo rendiconto redatto con le regole dell'armonizzazione, seppure utilizzando i vecchi schemi di bilancio (ai quali vanno comunque affiancati i nuovi schemi a titolo conoscitivo), il quale ha richiesto necessariamente una approfondita conoscenza dei meccanismi di funzionamento del nuovo fondo pluriennale vincolato e delle nuove regole di composizione dell'avanzo. Molti Uffici Finanziari sono risultati in ritardo, nonostante il rilevante impegno profuso per la coincidenza, come detto dei termini di approvazione dei documenti contabili, in quanto gravati da un considerevole carico di lavoro, per di più, tra difficoltà tecniche ed interpretative e in un contesto di risorse umane sempre più ridotte, oltre alla riscontrata difficoltà di rilascio aggiornamenti da parte delle software house per l'intasamento del sistema".

- **Il consigliere Maccarrone** relaziona in maniera dettagliata sul documento contabile in esame, i cui contenuti sono i seguenti: "cari consiglieri, ci accingiamo ad affrontare la discussione sul

bilancio di previsione per l'anno 2016 in un momento di grave difficoltà economica che piccoli comuni come il nostro vivono quotidianamente. Nella mia breve relazione dello scorso anno relativa ai costi standard evidenziavo come fosse assurdo che i trasferimenti delle risorse dello stato venissero erogati sulla base della spesa storica. Nel 2016 e' entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Gli effetti di tale riforma si dovrebbero tradurre in:

- una maggiore conoscenza dei debiti effettivi degli enti territoriali;
- una maggiore pulizia nei bilanci mediante la consistente riduzione dei residui;
- introduzione del bilancio consolidato, con le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate;
- adozione della contabilità economica-patrimoniale, anticipando l'orientamento comunitario in materia di sistemi contabili pubblici.

Anche nel 2016 abbiamo subito tagli sui trasferimenti da parte dello stato al nostro comune pari a 25.000,00 che abbiamo logicamente in fase di stesura del bilancio per singoli capitoli tenuto in considerazione cercando fin dove possibile intervenire con una politica di riduzione di costi e di spese. Abbiamo inoltre anche tenuto conto nel monitorare le spese anche della riduzione delle risorse da parte del ministero dovute al non rispetto del patto di stabilità. Relativamente a questo l'ANCI si sta muovendo nell'ordine di chiederne l'abolizione di tali riduzioni ; ovviamente se verrà accolta avremmo delle ulteriori risorse da utilizzare per la nostra comunità. Il programma che stiamo portando avanti come amministrazione e' quello che da una parte ci sia un certo rigore e contenimento dei costi "giusto per fare un esempio quest'anno abbiamo deciso di intervenire sul discorso mezzi comunali acquistandone due nuovi e rottamando quei mezzi acquistati usati dalla vecchia amministrazione e che comportano un costante servizio di manutenzione non garantendo tuttavia efficienza lavorativa "siamo intervenuti per il secondo anno di fila alla riduzione della tassa tari che visto il periodo economico pochi comuni possono permettersi. Abbiamo deciso con tutti i consiglieri quest'anno di procedere alla manutenzione sull'edificio polifunzionale lasciato abbandonato dalla precedente amministrazione e che cercheremo al più presto di renderlo fruibile alla collettività. Per ultimo e non perché meno importante abbiamo avviato interventi di opere pubbliche serie che il ns. Sndaco ha evidenziato con molta chiarezza e che dobbiamo ringraziarlo perché credo sia tutto suo il merito di questo perché sono state curate da lui personalmente. e' non per come banalmente si dice in giro siano finanziamenti già avviati, non voglio andare oltre, questi sono gli elementi che mi sono sentito sottolineare al consiglio e che dimostrano in grande impegno di questa Amministrazione a favore della propria cittadinanza. Ovviamente tutti i numeri e le cifre sono ben evidenziate nel bilancio e nei prospetti ad esso allegati e ancor di più ad un dettagliato esame da parte del servizio finanziario e del revisore dei conti. nei propri pareri. A questo proposito voglio ringraziare pubblicamente il sindaco la giunta e i colleghi consiglieri".

- **Il Sindaco** conclude dicendo che al prossimo Consiglio Comunale verrà portato in discussione l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2015 a cui farà seguito il pagamento di alcune pendenze, quali ad esempio: pratica Alka, museo del vino, pendenza INPS, lavori su fognatura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi sopra riportati;

Premesso che:

- l'inosservanza del termine di cui alla diffida Prefettizia del 9/6/2016 non è stata determinata dalla impossibilità o dalla volontà del Consiglio Comunale di non approvare il bilancio di previsione 2016, tanté che, in data odierna, è stato approvato all'unanimità dell'intera maggioranza. La inosservanza del termine suddetto è stata determinata da una tralaticia interpretazione della norma, da parte del struttura amministrativa che ha indotto il Sindaco a convocare il Consiglio Comunale in

data 6/7/2016, di cui all'art. 39 del D. Lgs. N° 267/2000 e s.m.i., che prevede la convocazione del Consiglio entro il termine indicato in diffida. Interpretazione evidentemente errata se riferita all'approvazione del bilancio di previsione, dettata anche dal ritardo con cui il Revisore dei Conti ha fatto pervenire a questo Ente il parere di sua competenza prescritto dalla Legge. Gli atti necessari al rilascio del prescritto parere sono stati inviati con prima trasmissione il 16/6/2016 e la successiva in data 20/6/2016, oltre ed a seguito di varie note intercorse è qui pervenuto alle 20,10 in data 4/7/2016. Parere che, pare ovvio, in suo difetto comporta che lo schema di bilancio non possa essere esaminato dal Consiglio Comunale. In ogni caso, ferme restando le involontarie omissioni di questo Ente, preme qui ribadire che la mancata approvazione del bilancio di previsione 2016, di cui alla diffida Prefettizia, non è stata determinata da cause di natura politica o di qualsiasi altro genere, radicata in fatti determinanti l'impossibilità del funzionamento del Consiglio stesso;
- il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs. 23/6/2011, n. 118, e successive modificazioni";
− all'articolo 162, comma 1, prevede che "Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e
le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23/6/2011, n. 118, e successive modificazioni";
Richiamati:
• il D.M. del Ministero dell'interno in data 28/10/ 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31/3/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
• il D.M. del Ministero dell'interno in data 1/3/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 7/3/2016), con il quale è stato prorogato al 30/4/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
VISTO il D. Lgs. 23/6/2011, n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge 5/5/2009, n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10/8/2014, n. 126;
Preso atto che:
• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili";
• il D. Lgs. n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D. Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:
− adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e10 al D. Lgs. n. 118/2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
− applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
− adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 e allegato n. 6 del D. Lgs. n. 118/2011;
− adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017;
Richiamata la propria deliberazione n. 15, in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato prorogato al 2017 l'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;
Visto, inoltre, l'art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011, in base al quale "Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa
sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale";
Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'art. 11, comma 14, del D. Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti "adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria";
Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ad oggetto: Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal D. Lgs. 23/6/2011, n. 118, nell'esercizio 2016, in cui viene precisato, che "Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)";
Ricordato che, ai sensi del citato art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
Atteso che:
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 100, in data 30/12/2015, ha disposto la presentazione del DUP 2016-2018 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 44, in data 8/6/2016, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2016-2018, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;
Richiamata la propria deliberazione n. 16, in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2016-2018, quale DUP definitivo;
Dato atto che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 45 in data 8/6/2016, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio diprevisione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa al bilancio;
h) la relazione del Revisore dei conti;
Rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
• l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17, in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 14/5/2016, relativa alle tariffe e aliquote, per l'esercizio di competenza;
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2014;
• il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000;
- la delibera G. C. n. 35 del 27/4/2016 ad oggetto: "Approvazione piano triennale 2016/2018 di razionalizzazione delle spese";
- la delibera G. C. n. 36 del 27/4/2016 ad oggetto: "Adozione elenco piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2016";
- la delibera G. C. n. 37 del 27/4/2016 ad oggetto "Conferma tariffe – canoni – addizionali per l'anno 2016";
- la delibera G. C. n. 38 del 27/4/2016 ad oggetto: "Conferma tariffe e canone di depurazione del servizio idrico integrato anno 2016";
- la delibera C. C. n. 15 del 30/7/2015 ad oggetto: "Adempimenti bilancio di previsione anno 2015. Tariffe e aliquote. Determinazioni";
Rilevato, altresì, che nel bilancio sono previsti gli stanziamenti destinati alla corresponsione dell'indennità di carica del Sindaco ed i gettoni di presenza dei Consiglieri e Assessori Comunali nei limiti previsti dalla Legge 3/4/2015, N° 56, art.1, per la fascia demografica da 1.001 a 3.000 abitanti, giusta delibera G. C. n. 49 del 16/6/2014 ad oggetto "Legge 3/4/2014, N° 56, art.1, comma 136. Rideterminazione degli oneri connessi all'attività di amministratore locale nel rispetto dell'invarianza della spesa. Determinazioni provvedimentali";
Vista la delibera G. C. n. 70 del 28/9/2015 ad oggetto: "Adozione piano triennale 2016/2018 delle opere pubbliche";
Vista la delibera G. C. n. 89 del 25/11/2015 ad oggetto: "Adozione piano triennale 2016/2018 delle opere pubbliche. Integrazione";
Vista la Legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'art. 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:
• l'art. 9, comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
• l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;
• l'art. 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali

della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;
Evidenziato che ai sensi della norma citata al bilancio di previsione non risultano più allegati il programma triennale delle opere pubbliche, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, in quanto inseriti nella sezione operativa del DUP;
Visto, inoltre, l'art. 1, commi da 707 a 734, della Legge 28/12/2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
• regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti (esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 1° gennaio 2016), devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);
• limitatamente all'anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711);
• non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
• sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
• al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B);
Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:
a) all'art. 6 del D. L. n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010), relative a:
• spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
• divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
• per missioni, anche all'estero (comma 12);
• spese divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
• spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
b) all'art. 5, comma 2, del D. L. n. 95/2012 (convertito in Legge n. 135/2012), come sostituito dall'art. 15, comma 1, del D. L. n. 66/2014, e all'art. 1, commi 1-4, del D. L. n. 101/2013 (convertito in Legge n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
c) all'art. 1, commi 5-9, del D. L. n. 101/2013 (convertito in Legge n. 125/2013), e all'art. 14, comma 1, del D. L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
d) all'art. 1, comma 143, della Legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
e) all'art. 14, comma 2, del D. L. n. 66/2014 (convertito in Legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
Atteso che la Corte Costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:
• i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»" (Sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
• "La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del

Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali" (Sentenza n. 139/2012);
Vista la Relazione del Revisore dei conti, debitamente acquisita agli atti in data 4/7/2016, con la quale viene espresso il parere favorevole sullo schema del Bilancio di Previsione 2016-2018, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000 e sulla base della documentazione fornita dagli uffici, nonché di quella che di volta in volta è stata richiesta, da parte del revisore, telematicamente idem inviata, per la formulazione del prescritto parere;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

2) Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D. Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema Allegato 9) al D. Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A), che anche se materialmente non allegato ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di cui si riportano gli equilibri finali:

ENTRATE Previsioni 2016

Titolo I	Entrate Tributarie	761.232,75
Titolo II	Entrate da Trasferimenti correnti	531.915,76
Titolo III	Entrate Extratributarie	351.159,24
Titolo IV	Entrate in conto capitale	1.112.782,72
Titolo V	Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00
Titolo VI	Entrate per accensione di prestiti	0,00
Titolo VII	Entrate per anticipazioni da tesoriere	306.195,98
Titolo IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	327.500,00
	Totale	**3.390.786,45**
Fondo Pluriennale Vincolato		347.933,71
	TOTALE	**3.738.720,16**

SPESE Previsioni 2016

Disavanzo Tecnico all'1/01/2015		*5.293,64*
Titolo I	Spese Correnti	1.615.923,21
Titolo II	Spese in conto Capitale	1.460.716,43
Titolo III	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
Titolo IV	Spese per rimborso di prestiti	23.090,90
Titolo V	Spese per chiusura per anticipazioni da tesoriere	306.195,98
Titolo VII	Spese per servizi per conto di terzi e partite di giro	327.500,00
	TOTALE	**3.738.720,16**

- che l'equilibrio finanziario di parte corrente è determinato come segue:

Entrate

Titolo I	761.232,75
Titolo II	531.915,76
Titolo III	351.159,24
Totale	**1.644.307,75**
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	0,00
Totale complessivo	**1.644.307,75**

Spese	
Titolo I	1.621.216,85
Titolo IV	23.090,90
Totale complessivo	**1.644.307,75**

- che l'equilibrio per il finanziamento degli investimenti è assicurato come segue:

Entrate	
Titolo IV	1.112.782,72
Titolo V	0,00
Totale	**1.112.782,72**
Fondo Pluriennale Vincolato di parte Capitale	347.933,71
Totale complessivo	**1.460.716,43**
Spese	
Titolo II (di cui euro 347.933,71 finanziati con F.P.V.**)**	**1.460.716,43**

3) Di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 1, commi da 707 a 734, della Legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera B).

4) Di dare atto, altresì, che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.

5) Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

6) Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22/9/2014.

7) Con successiva ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N° 267/2000 e s.m.i.-.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO **IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to: (Ing. Pane Raffaele) **F.to:** (Dr. Pirri Ferdinando)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: (Geom. Ligotti Carmine)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **11/7/2016** al **26/7/2016**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pirri Ferdinando)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 11/7/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pirri Ferdinando)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

(X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza **11/7/2016** (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
( ) è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Scigliano, 11/7/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pirri Ferdinando)